

LA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE IN ITALIA

PREMESSA. Dopo più di un anno dall'entrata in vigore dell'importante riforma che, con il D. lgs. n. 28/2010, ha introdotto l'obbligatorietà del tentativo di mediazione per una quota significativa di controversie civili, appare imprescindibile chiarire, in via preventiva, un fondamentale equivoco.

E' vero. Nel nostro Paese è necessario smaltire l'enorme arretrato di cause civili, che attualmente ammonta a circa 5 milioni e mezzo di procedimenti pendenti.

E' vero. La crisi del sistema ordinario della giustizia italiana è in inarrestabile crisi per la sua cronica lentezza, per i costi insostenibili e per l'incapacità di soddisfare le aspettative dei litiganti.

E' limitativo però pensare alla mediazione come rimedio nato per sopperire alle molte disfunzioni del processo civile.

Il valore della mediazione non coincide con lo scopo deflattivo del contenzioso giudiziario in automatico associato alla sua recente (re-) introduzione, né tantomeno con la possibilità di eludere la giustizia.

La mediazione, al contrario, offre l'opportunità, preziosa, di accedere alla giustizia, ove possibile, in modo più rapido, consapevole e diretto.

Essa può essere definita

1. uno **spazio di comunicazione**, all'interno del quale, secondo imparzialità e stimolando la collaborazione fra i soggetti, il mediatore ha il compito di favorirne il libero confronto attraverso una mirata individuazione ed evidenziazione delle motivazioni e degli scopi perseguiti.

2. uno **spazio di autodeterminazione**, all'interno del quale ciascun soggetto ha l'opportunità, in via totalmente riservata, di gestire in maniera diretta (perché autodeterminata e non imposta da un terzo) l'assetto dei propri interessi privati.

Cosa cambia nella sostanza rispetto al giudizio?

a) La comunicazione.

Nel giudizio i soggetti coinvolti non comunicano. Lo schema processuale, per come concepito, nega alle parti in causa la possibilità di comunicare in via diretta. La gestione del conflitto è delegata agli avvocati, che selezionano le (inevitabilmente) parziali informazioni raccolte dai propri assistiti per riportarle al giudice. Il Giudice, a sua volta, seleziona le informazioni utili a rintracciare la categoria del diritto maggiormente rispondente al caso trattato. La sentenza finale raccoglierà solo alcune, se non nessuna, delle reali esigenze delle parti in conflitto.

b) Il tipo di indagine condotta.

Il giudizio guarda sempre al passato. Il processo ordinario interviene sul conflitto attraverso un'indagine retrospettiva di elementi o accadimenti passati, per accertare e/o sanzionare una situazione preesistente.

Nella mediazione, al contrario, il mediatore non è chiamato ad attribuire torti o ragioni, ma semplicemente

a stimolare e sorreggere un confronto, e opera affinché l'attenzione dei soggetti possa essere rivolta non al passato, ma al futuro, verso la creazione di soluzioni mutuamente vantaggiose e in un'ottica preventiva di ulteriori conflitti.

La mediazione rappresenta infatti un percorso di autonomia decisionale, finalizzato all'incontro collaborativo delle determinazioni dei soggetti nella ricerca di una possibile soluzione mutuamente vantaggiosa. Grazie al suo informalismo e consensualismo, le parti hanno la possibilità di definire in autonomia problemi e scopi, nonché di sviluppare l'autodeterminazione nel decidere se e come porre fine alla disputa che li riguarda.

LA MEDIAZIONE È DAVVERO UNA NOVITÀ?

Sicuramente per noi, ma non per il nostro Paese. Si parla della mediazione come di un istituto nuovo per il nostro ordinamento, la cui recente introduzione rappresenta una riforma epocale.

Questo è vero solo in parte. La riforma riguarda infatti la re-introduzione per legge di un sistema risolutivo dei conflitti in realtà già presente nella storia sociale e giuridica italiana.

Un salto all'indietro.

Il precedente Codice di procedura civile italiano del 1865, si apre col Titolo preliminare «Della Conciliazione e del Compromesso», il cui art. 1 recita: «I conciliatori, quando ne siano richiesti, devono adoperarsi per comporre le controversie». Seguono gli altri articoli che regolavano l'istituto.

Nella relazione di presentazione del Codice, ad opera del Ministro Guardasigilli Giuseppe Vacca, si affermava di aver voluto dare riconoscimento e valorizzazione alla conciliazione in quanto strumento di soluzione delle controversie che aveva dato felice prova di sé in molti ordinamenti pre-unitari, specialmente nel Sud dell'Italia.

Il Codice di procedura civile vigente, quello del 1940, si apre diversamente: «La giurisdizione civile, salvo speciali disposizioni di legge, è esercitata dai giudici ordinari secondo le norme del presente codice» (art. 1). Per ritrovare la conciliazione bisogna aspettare l'art. 320, dove l'istituto, divenuto un passaggio all'interno di una procedura decisionale, è affidato a un giudice.

Nel passaggio dal vecchio al nuovo Codice, e nei relativi diversi atteggiamenti assunti in merito dalla stessa dottrina giuridica, non è difficile cogliere i segni dell'evoluzione da una concezione della soluzione delle controversie anche come servizio svolto attraverso

strumenti sia informali che formali, ad un'impostazione in cui il potere decisionale basato sul modello del processo- giudizio diventa prevalente, se non esclusivo. All'affermarsi di forme comunque forti di Stato, basate sull'accentramento del potere politico e sulla pervasività del controllo sociale, tende a corrispondere un'nozione di ordine di tipo imposto, piuttosto che negoziato (Prof. Giovanni Così).

LA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE INTRODOTTA DAL D.LGS. 28/2010: DI COSA SI TRATTA?

La mediazione, (re)introdotta e disciplinata in Italia con il d.lgs., 4 marzo 2010, n. 28 e successive disposizioni attuative, è un metodo di risoluzione dei conflitti sorti attorno a diritti disponibili.

Sono disponibili tutti quei diritti in ordine ai quali il titolare può compiere atti di disposizione (come la rinuncia, il trasferimento). Generalmente disponibili sono i diritti patrimoniali; indisponibili sono, invece, i diritti che, per la loro rilevanza pubblicistica, non possano essere negoziati (es. diritti della personalità, gli status familiari).

La mediazione viene definita dal legislatore (art. 1) come l'attività svolta da un terzo imparziale e finalizzata sia ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia (modalità facilitativa), sia nella formulazione di una proposta da parte del mediatore per la risoluzione della stessa (modalità valutativa).

Se i tempi medi per la conclusione di un processo civile nel nostro Paese sono impressionanti e finiscono per ripercuotersi sulla stessa qualità della vita dei soggetti in attesa di sentenza, la mediazione deve concludersi necessariamente entro quattro mesi (art. 6) dalla presentazione della domanda presso un Organismo competente.

L'accordo raggiunto è riferibile alle parti al pari del negozio transattivo ma è suscettibile, su istanza di almeno uno fra i soggetti coinvolti, di acquistare efficacia esecutiva e di costituire titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale (art. 12). Quali tipologie di mediazione esistono? Il d.lgs. n. 28/2010 disciplina tre tipi di mediazione: 1. Facoltativa: Le parti decidono spontaneamente, a lite insorta ovvero in forza di una clausola di mediazione, di ricorrere al procedimento di mediazione (art. 2, comma 1).

2. Obbligatoria:

Per alcune materie è obbligatorio far precedere la domanda giudiziale dall'esperimento del procedimento di mediazione (art. 5, comma 1). In particolare, dal 21 marzo 2011, il ricorso ad esso costituisce condizione procedibilità della domanda giudiziale per le azioni relative a tutte le controversie in materia di:

- diritti reali
 - divisione
 - successioni ereditarie
 - patti di famiglia
 - locazione
 - comodato
 - affitto di aziende
 - responsabilità medica
 - diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità
 - contratti assicurativi, bancari e finanziari
- Per le materie del **condominio** e del **risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti**, invece, la mediazione è divenuta obbligatoria a partire dal 20 marzo 2012.

A fronte di materie obbligatorie, l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto o rilevata dal giudice non oltre la prima udienza. In tali casi il giudice assegna alle parti un termine per la proposizione

dell'istanza di mediazione e, al fine dell'espletamento del tentativo, fissa la successiva udienza dopo quattro mesi. Nel caso in cui la domanda giudiziale venga presentata quando il procedimento di mediazione non è ancora concluso, il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di quattro mesi, senza sospendere il giudizio e rendere necessaria la riassunzione. Nei casi in cui la mediazione è obbligatoria è comunque possibile richiedere al giudice i provvedimenti urgenti.

Non è invece necessaria la preventiva istanza di mediazione:

- a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;
- b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile;
- c) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile;

3. Delegata:

Il giudice, prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni o prima della discussione della causa, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può invitare le stesse a procedere al tentativo di mediazione, fissando la successiva udienza dopo quattro mesi (art. 5, comma 2).

DOVE SI SVOLGE LA MEDIAZIONE?

La mediazione si svolge presso Organismi, pubblici e privati, iscritti in un apposito registro tenuto dal Ministero della giustizia.

I Consigli dell'Ordine degli avvocati possono istituire organismi presso ciascun tribunale avvalendosi di proprio personale e utilizzando i locali messi loro a disposizione dal presidente del tribunale. Gli ordini professionali diversi da quello degli avvocati possono costituire organismi di mediazione solo per le materie di loro competenza, previa autorizzazione del Ministero della giustizia.

L'informativa dell'avvocato. In cosa consiste?

All'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato è tenuto a informare l'assistito della possibilità o dell'obbligo di avvalersi del



procedimento di mediazione disciplinato dal d.lgs. 28/2010 e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20 dello stesso. L'informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto ed il documento che la contiene va allegato all'atto introduttivo del giudizio. In caso di violazione degli obblighi d'informazione, il contratto tra l'avvocato e l'assistito è annullabile (art. 4, comma 3, d.lgs. n. 28/2010).

LA PROCEDURA. L'ISTANZA DI MEDIAZIONE

L'istanza di mediazione – come tutti gli atti del procedimento (art. 3, comma 3) – non richiede forme particolari, ma deve necessariamente indicare:

- l'organismo
- le parti
- l'oggetto
- le ragioni della pretesa nonché, ai sensi dell'art. 16, comma 7, del d.m. n. 180/2010, il valore della controversia ai fini della determinazione dell'indennità di mediazione da corrispondere.

L'esatta indicazione degli elementi della domanda è funzionale alla produzione degli effetti sulla prescrizione e sulla decadenza. L'istanza di mediazione, di fatti, produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta (art. 5, comma 6). Gli effetti si producono «dal momento della comunicazione alle altre parti». Si tratta, cioè, di atto recettizio. L'art. 8 del d.lgs. n. 28/2010 affida all'Organismo il compito di comunicare la domanda, il mediatore designato e la data dell'incontro di mediazione. La comunicazione può tuttavia essere anche effettuata dall'istante (soprattutto ai fini degli effetti sostanziali).

A CHI SI PROPONE L'ISTANZA DI MEDIAZIONE?

Il d.lgs. n. 28/2010 non prevede criteri di competenza territoriale, ragion per cui la parte istante è libera (in mancanza di una clausola contrattuale di mediazione che individui preventivamente un organismo specifico) di depositare la domanda presso l'organismo che preferisce. Nel caso di più istanze di mediazione relative al medesimo oggetto, la mediazione si svolge davanti all'organismo presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data della ricezione della comunicazione (art. 4, comma 1).

Come si aderisce all'istanza di mediazione?

La parte che riceve un'istanza di mediazione può aderire al procedimento di mediazione semplicemente presentandosi presso stesso.

Cosa comporta la mancata adesione all'istanza di mediazione?

Ai sensi dell'art. 8, comma 5 del d.lgs. n. 28/2010 dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'art. 116, secondo comma, del codice di procedura civile, nonché comminare una sanzione corrispondente all'importo del contributo unificato dovuto per il giudizio.

Come si svolge in concreto la mediazione?

Il procedimento di mediazione è rimesso essenzialmente alla determinazione del Regolamento adottato dal singolo organismo di mediazione. Devono essere in ogni caso garantite la totale riservatezza della procedura e l'imparzialità del mediatore, il quale è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di imparzialità prima dell'inizio del procedimento. Il Regolamento assume, dunque, una importanza fondamentale per la concreta configurazione del procedimento, ma in ogni caso, secondo quanto disposto dal d.lgs. n. 28/2010:

- A seguito del deposito dell'istanza di mediazione presso l'organismo di mediazione, il responsabile, entro quindici giorni, designa il mediatore e fissa la data del primo incontro comunicandolo alle parti.
- Non è previsto un termine minimo di comparizione per la parte invitata alla procedura che può aderire al procedimento semplicemente presentandosi nella data fissata.
- Se la parte non si presenta il mediatore ne darà atto a verbale e la procedura di mediazione si concluderà con esito negativo.
- Non è previsto l'obbligo di difesa/assistenza tecnica.
- Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, possono essere nominati uno o più mediatori ausiliari, ovvero esperti iscritti negli albi dei consulenti presso il Tribunale.
- Il procedimento si conclude con la redazione di un verbale di raggiunta o fallita conciliazione sottoscritto sia delle parti che dal mediatore, il quale certifica altresì l'autografia delle parti ovvero l'impossibilità di sottoscrivere.

Essa consiste nella soluzione di conciliazione della lite proposta dal mediatore alle parti (art. 11, comma 1). Può essere formulata dal mediatore qualora all'esito del procedimento l'accordo non sia stato raggiunto ovvero, su richiesta concorde delle parti, in qualsiasi momento. Salvo diverso accordo delle parti, non potrà contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento (art. 11, comma 2). Una volta formulata, la proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto, le quali hanno l'onere di far pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Ai sensi dell'art. 13 la mancata accettazione della proposta ha delle conseguenze sulle spese del successivo giudizio.

Difatti se il

segue»



provvedimento che definisce il giudizio:

a) corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice escluderà la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condannerà al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, ivi compresi i compensi dovuti al mediatore e all'esperto eventualmente nominato, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilità degli artt. 92 (condanna alle spese per singoli atti e compensazione) e 96 (responsabilità aggravata) del codice di procedura civile.

b) non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto eventualmente nominato.

Quanto dura la mediazione?

Il d.lgs. n. 28/2010 indica in quattro mesi la durata massima del procedimento. Un termine più breve e una proroga dello stesso possono essere rispettivamente previsti dal regolamento dei singoli organismi o concordati tra le parti.

L'ACCORDO



• Il raggiungimento della conciliazione può avvenire spontaneamente ovvero mediante adesione alla proposta del mediatore. Esso ha, innanzitutto, efficacia negoziale, può consistere in una transazione, in un negozio di futuro. Esso può, altresì, prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.

Efficacia esecutiva ed altri effetti

Il verbale di accordo costituisce titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale, nonché titolo per l'espropriazione forzata e per l'esecuzione in forma specifica a seguito dell'omologazione giudiziale.

L'omologazione giudiziale

Competente all'omologazione è:

- il tribunale nel cui circondario ha sede l'organismo;
- per le controversie transfrontaliere il tribunale nel cui circondario l'accordo deve avere esecuzione.

L'omologazione è concessa dal Presidente del Tribunale con decreto, verificata la regolarità formale e la non contrarietà all'ordine pubblico o a norme imperative.

Tutti gli atti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni altra spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. In particolare, il verbale di conciliazione è esente dall'imposta di registro sino all'importo di 50.000 euro, e l'imposta sarà dovuta soltanto per la parte eccedente (art. 17). In caso di successo della mediazione, le parti avranno diritto a un credito d'imposta fino a un massimo di 500 euro per il pagamento delle indennità complessivamente dovute all'organismo di mediazione. In caso d'insuccesso della mediazione, il credito d'imposta è ridotto della metà.

I COSTI DEL PROCEDIMENTO.

All'organismo di mediazione è dovuto da ciascuna parte che ha aderito al procedimento il pagamento di una indennità, comprensiva delle spese di avvio del procedimento, di mediazione e del compenso dovuto ai mediatori. La mediazione è totalmente gratuita per i soggetti che nel processo beneficiano del patrocinio a spese dello Stato. Gli organismi privati iscritti nel Registro presso il Ministero adottano autonomamente un tariffario soggetto all'approvazione del Ministro della giustizia. Gli organismi costituiti da enti pubblici e, dunque, anche i Consigli dell'ordine degli avvocati, sono tenuti ad applicare la tabella delle indennità stabilite con il decreto 18 ottobre 2010 n. 180, secondo il quale l'indennità è commisurata al valore della lite dichiarato dalle parti nella domanda e calcolato a norma del codice di procedura civile. Nel caso risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia notevole divergenza tra le parti sulla stima verrà determinato dall'organismo di mediazione.

LA PRONUNCIA DELLA CORTE COSTITUZIONALE.

La Corte Costituzionale ha fissato al 23 ottobre 2012 l'udienza pubblica sulla questione di legittimità costituzionale sollevata con l'ordinanza di rinvio del 12 aprile 2011 dal Tar del Lazio (seguito poi dai giudici di pace di Parma e Catanzaro e dal Tribunale di Genova) riguardo al procedimento di mediazione civile. In particolare, l'ordinanza di rimessione sulla quale sarà chiamata a pronunciarsi la Consulta, affronta la questione di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 24 (diritto di azione giurisdizionale) e 77 (rispetto della legge di delega) della Costituzione in relazione a:

1. dell'art. 5 del D. Lgs. n. 28 del 2010

- comma 1, primo periodo (che introduce a carico di chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa alle controversie nelle materie espressamente elencate **l'obbligo del previo esperimento del procedimento di mediazione**),
- secondo periodo (che prevede che l'esperimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale)
- terzo periodo (che dispone che l'improcedibilità deve essere **eccepita dal convenuto o rilevata d'ufficio dal giudice**),

2. - dell'art. 16 del d. lgs. n. 28 del 2010, comma 1, (laddove dispone che abilitati a costituire organismi deputati, su istanza della parte interessata, a gestire il procedimento di mediazione sono gli enti pubblici e privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza)

L'individuazione degli aspetti cardine del D.lgs. 28/2010 è già di per sé sufficiente a cogliere i molti, innegabili, benefici insiti nella (re) introduzione di un istituto di giustizia sostanziale diretta, chiamato ad operare parallelamente al sistema di giustizia ordinario ma nel totale rispetto delle norme imperative di legge.

Tempi e costi abbattuti rispetto al processo, possibilità di regolare, ove consentito, in via diretta i propri rapporti e interessi, totale riservatezza e informalismo della procedura.

Eppure, a conclusione del primo anno dall'entrata in vigore del tentativo obbligatorio di mediazione, i primi dati applicativi rivelano, purtroppo, una prevista forte diffidenza verso il "nuovo" istituto.

Nel corso del primo anno, infatti, si è mantenuta sempre alta la percentuale relativa alla mancata partecipazione della parte aderente alla mediazione: la parte invitata ha aderito al procedimento solo nel 35% dei casi.

Un dato di questo tipo purtroppo vanifica le potenzialità e i benefici derivanti dall'attivazione reale della procedura, a fronte della partecipazione di tutte le parti e del loro confronto e chiarimento sulle rispettive posizioni.

Lo dimostra il fatto che la presenza di entrambi i soggetti abbia determinato il buon esito del procedimento, con il raggiungimento di un accordo fra gli stessi, nel 48% dei casi.

In realtà i dati sulla mancata partecipazione non sorprendono.

Se molti sono stati i problemi legati alla concreta applicazione della normativa di riferimento, indiscutibilmente lacunosa in molte previsioni, l'ostacolo maggiore al migliore utilizzo del nuovo istituto è stato sicuramente determinato dalla distanza, nel nostro Paese, dalla cultura che ha visto altrove, negli ultimi tempi, maturare ed affermare la mediazione quale meccanismo efficiente di soluzione del contenzioso.

E' anche vero che, a solo un anno dall'entrata in vigore del d.lgs. 28/2010, è certamente prematuro osare una valutazione degli effetti della riforma, tenuto anche conto del differimento a marzo scorso dell'obbligatorietà della mediazione in materia di condominio e risarcimento del danno derivante da circolazione stradale.

Nonostante le chiare resistenze a ricorrere all'istituto, le rilevazioni statistiche effettuate dal Ministero della Giustizia per il primo anno, rivelano comunque un trend di istanze depositate in leggero ma costante aumento.

E se l'aderente, fino a questo momento è comparso, determinando un effettivo incontro in mediazione, in media solo nel 35% dei casi, il dato risulta comunque in crescita a partire dal quarto trimestre 2011 (con un aumento di partecipazione dal 30,9% del trimestre precedente al 37%), e con una ulteriore lieve ma costante crescita registrata nel primo trimestre 2012.

E' importante, tuttavia, sottolineare il raggiungimento dell'accordo nel 48% dei procedimenti nel caso di adesione della parte convocata. Inoltre, il successo registrato rappresenta una percentuale sicuramente inferiore a quella reale, in quanto non comprensiva dei frequenti casi di accordo raggiunto dopo l'attivazione della procedura, ma al di fuori degli Organismi.

Riguardo la difesa tecnica in mediazione, sebbene non richiesta dalla normativa, dai dati ministeriali emerge come quasi l'84% dei proponenti abbia preferito farsi assistere da un legale.

Il dato è confermato per le parti aderenti al procedimento, che fino a questo momento, nel 86% dei casi hanno scelto di presentarsi con un avvocato.

Una rilevazione di questo tipo potrebbe contribuire a confermare l'iniziale insuccesso del sistema. Se la parte proponente, infatti, tende ad avviare attraverso il proprio legale la procedura, che spesso considera transitoria in funzione del giudizio, anche la parte aderente vive generalmente la partecipazione in mediazione secondo una logica processuale, come il preludio di una fase giudiziaria.

A questo proposito, com'è noto, molte sono state le critiche, mosse soprattutto dalla classe forense, secondo cui, la mancata previsione normativa di un obbligo di patrocinio legale nel procedimento di mediazione, violerebbe il disposto dell'art. 24 della Costituzione.

In realtà il principio ispiratore dell'art. 24 dovrebbe rintracciarsi nell'esigenza di evitare che la tutela dei diritti sia impedita dalla scarsità di risorse economiche, cosa che avviene, al contrario, attraverso l'imposizione del pagamento di un servizio, come quello legale, anche qualora non sia necessario né richiesto.

L'istituto della mediazione è invece pienamente conforme ad una logica di libero accesso alla tutela dei propri diritti disponibili. In questo senso è espressamente prevista la possibilità di avvalersi del gratuito patrocinio, qualora sia richiesto dall'interessato, tenuto ad autocertificare la presenza dei requisiti reddituali.

Per quanto attiene all'origine delle mediazioni trattate fino a questo momento, si può osservare come quelle obbligatorie ai sensi del d.lgs. 28/2010, rappresentino, allo stato attuale, l'elemento trainante di tutto il sistema (77,2% dei casi), con una percentuale positiva anche di mediazioni volontarie (19,7%). Le mediazioni demandate dal giudice, si attestano, invece, solo in una percentuale pari al 2,7%, dato preoccupante se si considera che lo smaltimento dell'enorme contenzioso pendente tramite la mediazione dipende quasi esclusivamente dalla delega dei giudici.

Allo stesso modo, risultano, ancora, poco diffuse le clausole contrattuali di rinvio al nuovo istituto, che finora hanno condotto le parti in mediazione solo nel 0,5% delle procedure attivate.

Osservando, invece, il valore delle liti portate in mediazione, le frequenze segnano percentuali di accordo inversamente proporzionali all'ammontare delle somme interessate e la distribuzione maggioritaria ha, per ora, interessato le liti di valore minimo, con importi coinvolti fino a 5.000 euro.

Il dato potrebbe scoraggiare se inducesse a ritenere che il ricorso alla mediazione continuerà a limitarsi solo alle controversie di modesto valore, dal momento che per quelle 'maggiori' le parti continueranno comunque a preferire il giudizio.

L'esperienza consolidata a livello internazionale mostra, però, una tendenza opposta in questo senso. Quando la controversia verte su valori tali da compromettere, in caso di perdita in giudizio, la salute economica o la sopravvivenza di un'impresa, si registra, tendenzialmente, la disponibilità maggiore delle parti a giungere ad un accordo mediato, anche a costo di rinunciare a buona parte delle ragioni rivendicate inizialmente.

Indiscutibilmente vantaggioso è risultato, fin d'ora, il ricorso alla mediazione in relazioni ai tempi di definizione della controversia (in media 61 giorni, contro i 1066 di un processo civile solo in primo grado) e ai costi sostenuti dalle parti.

Come evidenziato, stavolta dall'**Osservatorio Unioncamere**, se le spese affrontate dalle parti in mediazione rappresentano ad oggi il 3,5% del valore della controversia trattata, in un processo ordinario il costo sostenuto dalle parti, sale, in media, a quasi il 30%. Considerate solo le procedure attivate presso le Camere di Commercio, il risparmio complessivo sarebbe stato, **solo per il primo semestre** di entrata in vigore della riforma, di oltre 21 milioni di euro, mentre supererebbe nel complesso gli 80 milioni se valutato l'intero mercato delle mediazioni. Questo chiaramente non è bastato e non potrà bastare ad appagare la legittima esigenza di tutela dei cittadini né a favorirne un reale avvicinamento alla mediazione.

Il nostro sistema, da ormai 70 anni, si è radicato su strutture ed esperienze di giustizia troppo lontane da quelle in cui sono maturati e si sono consolidati i tipici modelli conciliativi ed il recepimento di quello che, per le ultime tre generazioni, rappresenta uno schema di giustizia totalmente nuovo non può, in alcun

modo, pretendersi in automatico.

Allo stesso tempo non si può sperare che sia l'attesa e più volte rinviata pronuncia della Consulta, per quanto orientata a fugare le numerose accuse di incostituzionalità mosse alla riforma, a convincere i cittadini che l'introduzione della mediazione nel nostro ordinamento possa funzionare garantendo giustizia.

L'unica strada per superare l'attuale ostilità verso la riforma è il riconoscimento delle vere opportunità insite nella stessa.

E' diffusa l'idea che la mediazione, soprattutto secondo le modalità con cui si impone oggi, abbia come primo obiettivo quello di deflazionare il contenzioso civile, (se non addirittura di fungere da strumento teso a rallentare, o ad ostacolare, l'accesso alla giustizia). Questa prospettiva in realtà, non può essere prioritaria rispetto ad altre.

E' indubbio che la mediazione sia stata introdotta nel nostro ordinamento allo scopo, comune a tutte le più recenti riforme del processo civile, di decongestionare il contenzioso.

E' però limitante pensare che la sua funzione vada intesa solo in senso negativo, quale soluzione ai mali della giustizia ordinaria, e non, anche, in una prospettiva positiva, quale espressione e strumento di un diverso accesso alla giustizia, quello offerto dal principio di sussidiarietà sociale.



L'art. 118 Cost., nella sua formulazione attuale e più moderna interpretazione, si fa espressione oltre che di una sussidiarietà verticale, secondo cui i soggetti di rango superiore non debbono interferire, ma anzi sostenere, ove possibile, l'autonomia di quelli di rango inferiore, anche di una sussidiarietà orizzontale, impegnata nella valorizzazione dell'autonomia e della responsabilità dei singoli, da sviluppare in termini di impegno individuale, cooperazione e gestione coordinata degli interessi.

Se il sistema di giustizia ordinario ha finora regolato coercitivamente i rapporti fra i soggetti attraverso la sentenza, la mediazione, quale fenomeno di diritto sostanziale, offre adesso l'opportunità alternativa di definire, in via diretta, i rapporti fra le parti prima e a prescindere dai meccanismi del giudizio, oramai patologici in termini di costi e di tempi.

In questa direzione, la mediazione non nega né si pone quale strumento alternativo alla giustizia, bensì offre una possibilità di **accesso alternativo alla giustizia** che, se fino ad oggi si è imposta a fatica, nel lungo periodo dovrebbe essere sfruttata, in linea con l'art. 118 Cost., per creare quella gestione diretta e partecipata, e proprio per questo più efficiente, degli interessi coinvolti.

Nell'ottica di un'analisi dell'applicazione data nei vari Paesi membri

alla Direttiva comunitaria 2008/52/CE sul ricorso alla mediazione, appare interessante riportare la risoluzione adottata dal Parlamento dell'Unione Europea il 13 settembre 2011.

Il Parlamento, dopo svariati "considerando", osserva i differenti aspetti del recente strumento della mediazione e il suo approccio nei diversi sistemi giudiziari dei paesi membri.

In particolare si sofferma sul requisito della **confidenzialità** della procedura di mediazione, evidenziando l'approccio "rigoroso" a questo aspetto dell'ordinamento italiano.

Circa l'**efficacia dell'accordo** raggiunto in esito alla mediazione, viene rilevato che taluni Stati (come l'Italia) hanno previsto una procedura per conferire allo stesso autorità di sentenza, attraverso lo strumento dell'autenticazione notarile ovvero la presentazione in tribunale, nel contempo invitando la Commissione a garantire che i paesi membri non ancora conformati alla direttiva si adeguino in tempi rapidi.

Il Parlamento segnala i rilevi mossi da qualche Stato in merito agli effetti della mediazione sugli istituti giuridici della prescrizione e della decadenza, confermando che la disciplina di cui all'articolo 8 della direttiva rappresenta una disciplina importante alla tutela del diritto del singolo a promuovere un'eventuale azione in giudizio.

Esprime favore alla circostanza che taluni Stati abbiano introdotto requisiti ulteriori al sistema della mediazione, andando oltre quanto prescritto dalla direttiva, attraverso l'introduzione di incentivi di carattere finanziario nonché requisiti vincolanti (paragrafo 4).

Riconosce che la disposizione di cui all'articolo 5 della direttiva permette agli Stati di obbligare il ricorso alla mediazione ovvero di veicolarlo mediante incentivi ovvero sanzioni, senza tuttavia ostacolare i cittadini a ricorrere alla giustizia ordinaria.

Al paragrafo 6 illustra le varie metodologie intraprese dagli Stati per incentivare il ricorso alla mediazione, mentre al 7 prende atto che taluni ordinamenti hanno reso obbligatoria la mediazione prima di adire la giustizia ordinaria, citando al paragrafo 8 il sistema italiano, nel contempo osservando che **la stessa dovrebbe essere reclamizzata quale sistema alternativo (paragrafo 10) anziché come strumento per ridurre il contenzioso nei tribunali.**

Viene infine auspicata l'adozione di norme comuni per l'accesso alla professione di mediatore per favorire un livello di professionalità elevata, attraverso un sistema di accreditamento dei mediatori che possa essere condiviso in tutti gli Stati membri dell'Unione.

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2011 sull'attuazione della direttiva sulla mediazione negli Stati membri, impatto della stessa sulla mediazione e sua adozione da parte dei tribunali (2011/2026(INI))

Il Parlamento europeo,

- visti gli articoli 67 e 81, paragrafo 2, lettera g), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, – vista la sua posizione del 23 aprile 2008 relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale,
- viste le audizioni della commissione giuridica del 20 aprile 2006, del 4 ottobre 2007 e del 23 maggio 2011,
- vista la direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale,
- visti l'articolo 48 e l'articolo 119, paragrafo 2, del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione giuridica (A7-0275/2011),

A. considerando che assicurare un migliore accesso alla giustizia è uno degli obiettivi principali della politica dell'Unione europea per istituire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia e che il concetto di accesso alla giustizia dovrebbe, in tale contesto, includere l'accesso a un adeguato processo di composizione delle controversie per gli individui e le imprese,

B. considerando che l'obiettivo della direttiva 2008/52/CE è quello di promuovere la composizione amichevole delle dispute, incoraggiando il ricorso alla mediazione e garantendo un'equilibrata relazione fra questa e i procedimenti giudiziari,

C. considerando che, al fine di facilitare l'accesso alla mediazione come valida alternativa al tradizionale approccio conflittuale e di garantire che le parti che ricorrono alla mediazione nell'Unione europea beneficino di un quadro legislativo prevedibile, la direttiva introduce principi comuni affrontando, in particolare, gli aspetti della procedura civile,

D. considerando che oltre alla prevedibilità, la direttiva punta a istituire un quadro che preservi il principale vantaggio della mediazione, la flessibilità; che questi due requisiti dovrebbero guidare gli Stati membri al momento di redigere le leggi nazionali per l'attuazione della direttiva,

E. considerando che la direttiva 2008/52/CE ha destato l'interesse anche dei paesi vicini e che ha esercitato un'influenza evidente sull'introduzione di una legislazione simile in alcuni di questi paesi;

F. considerando che gli Stati membri sono tenuti a conformarsi alla presente direttiva entro il 21 maggio 2011, con l'eccezione dell'articolo 10, per il quale la data di adempimento è stata il 21 novembre 2010, e che finora la maggior parte degli Stati membri ha riferito di aver completato il processo di attuazione o di completarlo entro il termine, e solo alcuni Stati membri non hanno ancora segnalato il rispetto delle disposizioni della direttiva, ovvero la Repubblica ceca, l'Austria, la Finlandia e la Svezia,

G. considerando che il Parlamento europeo reputa importante esaminare le modalità di applicazione della legge da parte degli Stati membri per conoscere il parere di quanti praticano e utilizzano la mediazione e per individuare se e come potrebbe essere migliorata,

H. considerando che, a tal fine, dovrebbe essere effettuata un'analisi approfondita dei principali approcci regolamentari degli Stati membri, per individuare buone pratiche e trarre conclusioni su eventuali ulteriori azioni a livello europeo,

I. considerando che il piano d'azione della Commissione per l'attuazione del programma di Stoccolma (COM(2010)0171) prevede una comunicazione sull'attuazione della direttiva sulla mediazione nel 2013,

J. considerando che è opportuno prendere in considerazione le modalità con cui gli Stati membri hanno attuato le principali disposizioni della direttiva sulla mediazione, in merito alla possibilità che le giurisdizioni propongano la mediazione direttamente alle parti (articolo 5), la garanzia di confidenzialità (articolo 7), il carattere esecutivo degli accordi derivati da una mediazione (articolo 6) e gli effetti della mediazione sui termini di decadenza e di prescrizione (articolo 8),

K. considerando che la Commissione ha incluso nel suo programma

di lavoro per il 2011 una proposta legislativa sulla composizione alternativa delle controversie,

1. osserva che il requisito della confidenzialità stabilito dalla direttiva esisteva già nella legislazione nazionale di alcuni Stati membri: in Bulgaria, il codice di procedura civile precisa che i mediatori possono rifiutarsi di testimoniare su una controversia in cui hanno mediato; in Francia e in Polonia le leggi che disciplinano la mediazione civile stabiliscono disposizioni analoghe; **osserva che, fra gli Stati membri, l'Italia adotta un approccio rigoroso nei confronti della confidenzialità della procedura di mediazione**, mentre le norme svedesi sulla mediazione stabiliscono che la confidenzialità non è automatica e richiedono un accordo fra le parti in tal senso; reputa che sia necessario un approccio più coerente;

2. osserva che, ai sensi dell'articolo 6 della direttiva, la maggior parte degli Stati membri dispone di una procedura per conferire all'accordo transattivo di mediazione la stessa autorità di una decisione giudiziaria; nota che ciò è conseguito mediante la presentazione dell'accordo al tribunale o mediante la sua autenticazione notarile e che a quanto pare più legislature nazionali hanno optato per la prima soluzione, mentre in molti Stati membri l'autenticazione notarile è altresì un'opzione disponibile ai sensi del diritto nazionale: ad


esempio, mentre in Grecia e in Slovenia la legge prevede che un accordo di mediazione possa essere applicato dai tribunali, nei Paesi Bassi e in Germania gli accordi possono acquisire carattere esecutivo come atti notarili, e in altri Stati membri, come ad esempio in Austria, ai sensi della normativa vigente, gli accordi possono acquisire carattere esecutivo in quanto atti notarili, senza che la pertinente normativa nazionale faccia espressamente riferimento a detta possibilità; invita la Commissione a garantire che tutti gli Stati membri che ancora non si sono conformati all'articolo 6 della direttiva vi si conformino senza indugio;

3. è del parere che l'articolo 8, riguardante gli effetti della mediazione sui termini di decadenza e prescrizione, costituisca una disposizione essenziale in quanto assicura che le parti che scelgono la mediazione nel tentativo di comporre una disputa, non siano ulteriormente private del diritto di essere ascoltate in tribunale, a causa del tempo trascorso in mediazione; nota che a tal riguardo gli Stati membri non hanno segnalato nessuna questione;

4. rileva che alcuni Stati membri hanno scelto di andare oltre i requisiti fondamentali della direttiva in due ambiti: gli incentivi finanziari per la partecipazione alla mediazione e i requisiti vincolanti di mediazione; osserva che tali iniziative nazionali contribuiscono a una composizione delle controversie più efficace e riducono il carico di lavoro dei tribunali;

5. riconosce che l'articolo 5, paragrafo 2, consente agli Stati membri di rendere obbligatorio il ricorso alla mediazione o di sottoporlo a incentivi o a sanzioni, sia prima che dopo l'inizio della procedura giudiziaria, a condizione che ciò non impedisca alle parti di esercitare il loro diritto di accesso al sistema giudiziario;

6. constata che alcuni Stati europei



hanno intrapreso varie iniziative per fornire incentivi finanziari alle parti che deferiscono cause alla mediazione: in Bulgaria, le parti ricevono un rimborso del 50% dell'imposta statale già versata per il deposito della causa in tribunale, se essa viene risolta con successo grazie alla mediazione, mentre la legge rumena prevede il rimborso totale della tassa giudiziaria, se le parti risolvono un contenzioso attraverso la mediazione; rileva che la legislazione ungherese prevede disposizioni analoghe e che **in Italia tutti gli atti e gli accordi di mediazione sono esenti da imposte di bollo e tasse;**

7. osserva che, oltre agli incentivi finanziari, taluni Stati membri il cui sistema giudiziario è oberato hanno fatto ricorso a norme che rendono obbligatorio avvalersi della mediazione; nota che in tali casi le cause non possono essere depositate in tribunale fino a quando le parti non avranno prima tentato di risolvere le questioni tramite la mediazione;

8. sottolinea che **l'esempio più lampante è il decreto legislativo italiano n. 28 che punta a riformare il sistema giuridico e ad alleggerire il carico di lavoro dei tribunali italiani, notoriamente congestionati, riducendo i casi e il tempo medio di nove anni per risolvere un contenzioso in una causa civile; osserva che, come previsto, ciò non è stato accolto con favore dagli operatori, i quali hanno impugnato il decreto dinanzi ai tribunali e sono addirittura scesi in sciopero;**

9. sottolinea che, nonostante le polemiche, gli Stati membri la cui legislazione nazionale va oltre i requisiti di base della direttiva sulla mediazione sembrano aver raggiunto risultati importanti nella promozione del trattamento non giudiziario delle controversie in materia civile e commerciale; **osserva che i risultati raggiunti, in particolare in Italia, Bulgaria e Romania, dimostrano che la mediazione può contribuire a una soluzione extragiudiziale conveniente e rapida delle controversie attraverso procedure adeguate alle esigenze delle parti;**

10. osserva che **nel sistema giuridico italiano la mediazione obbligatoria sembra raggiungere l'obiettivo di diminuire la congestione nei tribunali; ciononostante sottolinea che la mediazione dovrebbe essere promossa come una forma di giustizia alternativa praticabile, a basso costo e più rapida, piuttosto che come un elemento obbligatorio della procedura giudiziaria;**

11. riconosce i risultati positivi conseguiti grazie agli incentivi finanziari previsti dalla legge bulgara sulla mediazione; ammette tuttavia che i risultati sono dovuti anche agli interessi manifestati da tempo per la mediazione dal sistema giuridico bulgaro, dal momento che la mediazione esiste dal 1990 e dal 2010 il Centro di regolamentazione delle controversie, composto da mediatori che lavorano a turno, fornisce quotidianamente servizi di mediazione gratuiti e informazioni alle parti in processi pendenti; rileva che in Bulgaria due terzi delle cause citate sono stati oggetto di mediazione e la metà di esse è stata portata a termine con successo in mediazione;

12. prende altresì atto dei risultati positivi della legge rumena sulla mediazione: sono state stabilite disposizioni sugli incentivi finanziari ed è stato creato un Consiglio di mediazione, autorità nazionale per la pratica della mediazione e organo giuridico autonomo; osserva che quest'organo è esclusivamente dedicato a promuovere l'attività di mediazione, sviluppare corsi di formazione, preparare prestatori di formazione, rilasciare documenti che attestano le qualifiche professionali dei mediatori, adottare un codice etico e formulare proposte per ulteriore legislazione;

13. ritiene che, alla luce di quanto precede, gli Stati membri saranno nel complesso per lo più in grado di attuare la direttiva 2008/52/CE entro il 21 maggio 2011 e che, mentre alcuni Stati utilizzano vari approcci

normativi e altri sono un po' in ritardo, resta il fatto che la maggior parte degli Stati membri non solo ha applicato la direttiva, ma è di fatto in anticipo sui suoi requisiti;

14. sottolinea che è più probabile che le parti disposte ad adoperarsi per comporre la propria controversia siano più propense a cooperare tra loro, anziché ad agire l'una contro l'altra; ritiene quindi che queste parti siano spesso più aperte a prendere in considerazione la posizione altrui e ad adoperarsi per risolvere le questioni sottiacenti alla controversia; considera che ciò ha spesso il vantaggio aggiuntivo di preservare la relazione che le parti avevano prima della controversia, elemento di particolare importanza nelle questioni familiari che coinvolgono i bambini;

15. incoraggia la Commissione a esaminare, nella sua futura comunicazione sull'attuazione della direttiva 2008/52/CE, anche quei settori dove gli Stati membri hanno deciso di ampliare le misure della direttiva al di là dell'ambito di applicazione previsto;

16. sottolinea le caratteristiche più agevoli degli schemi alternativi di composizione delle controversie, che offrono una soluzione pratica su misura; chiede alla Commissione, a tal proposito, di presentare rapidamente una proposta legislativa sulla composizione alternativa delle controversie;

17. osserva che le soluzioni derivanti dalla mediazione e sviluppate tra le parti non potrebbero essere fornite da un giudice o una giuria; ritiene quindi più probabile che la mediazione porti a un risultato che sia




reciprocamente accettabile o che soddisfi gli interessi di entrambe le parti; osserva che, conseguentemente, l'accettazione di un tale accordo è più probabile e che normalmente il livello di rispetto degli accordi oggetto di mediazione è alto;

18. ritiene che siano necessarie una consapevolezza e una comprensione maggiori della mediazione e richiede ulteriori azioni a favore dell'istruzione, della sensibilizzazione alla mediazione, del rafforzamento del ricorso alla mediazione da parte delle imprese e dei requisiti per l'accesso alla professione di mediatore;

19. è del parere che le autorità nazionali dovrebbero essere incoraggiate a sviluppare programmi per promuovere una conoscenza adeguata delle composizioni alternative delle controversie; reputa che tali azioni dovrebbero riguardare i principali vantaggi della mediazione, cioè i costi, il tasso di successo e l'efficienza in termini temporali, e dovrebbero coinvolgere avvocati, notai e imprese, in particolare le PMI, nonché docenti universitari;

20. riconosce l'importanza di stabilire norme comuni per l'accesso alla professione di mediatore per promuovere una migliore qualità della mediazione e assicurare standard di formazione professionale elevati e l'accertamento in tutta l'Unione;

21. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti degli Stati membri.



Totale iscrizioni 21 marzo 2011 – 31 marzo 2012 91.690

RILEVAZIONE STATISTICA CON PROIEZIONE NAZIONALE
 ISCRIZIONI - [21 MARZO 2011 - 31 MARZO 2012]

Ministero della Giustizia


Dati aggiornati al 03/05/2012

Materie	PENDENTI INIZIALI	ISCRITTI	DEFINITI	PENDENTI FINALI
Condominio	28	1.208	580	656
Diritto reali	39	17.756	11.209	6.585
Divisione	14	5.187	3.086	2.114
Successioni ereditarie	19	4.478	2.749	1.748
Patti di famiglia	0	88	51	37
Locazione	19	11.233	7.277	3.975
Comodato	1	1.764	1.162	603
Affitto di Aziende	4	1.315	891	428
Risarcimento danni da circolazione veicoli e natanti	12	1.605	590	1.027
Risarcimento danni da responsabilità medica	91	6.759	4.365	2.485
Risarcimento danni da diffamazione a mezzo stampa	0	1.107	772	336
Contratti assicurativi	22	7.351	4.970	2.403
Contratti bancari	62	8.700	5.450	3.311
Contratti finanziari	13	2.999	1.964	1.048
Altra natura della controversia	418	20.139	14.177	6.380
Totale	742	91.690	59.293	33.139

RILEVAZIONE STATISTICA CON PROIEZIONE NAZIONALE
 FLUSSI E MATERIE - [21 MARZO 2011 - 31 MARZO 2012]



Effetto introduzione delle ultime due materie obbligatorie (ultimi 10 gg di Marzo)

- Condominio, da 94 a 363 (+286%)
- Risarcimento danni da circolaz. veicoli e natanti, da 115 a 856 (+644%)




ANALISI PER MATERIA
 FLUSSI E MATERIE
 [21 MARZO 2011 - 31 MARZO 2012]

ESITO DELLE MEDIAZIONI DEFINITE
[21 MARZO 2011 - 31 MARZO 2012]




TREND DI COMPARIZIONE DELL'ADERENTE
[21 MARZO 2011 - 31 MARZO 2012]



CATEGORIA DELLA MEDIAZIONE
[21 MARZO 2011 - 31 MARZO 2012]

Analisi delle mediazioni iscritte per area geografica




Regioni	%
CAMPANIA	25,7%
LOMBARDIA	11,4%
SICILIA	9,6%
EMILIA-ROMAGNA	8,9%
LAZIO	8,6%
VENETO	6,9%
TOSCANA	6,3%
PUGLIA	5,9%
CALABRIA	4,6%
FRULLI-VENEZIA GIULIA	4,6%
PIEMONTE	4,5%
LIGURIA	2,9%
MARCHE	2,6%
ABRUZZO	2,5%
TRENTINO-ALTO ADIGE	1,4%
SARDEGNA	1,1%
UMBRIA	0,9%
MOUSE	0,9%
BASILICATA	0,7%
VALLE D'AOSTA	0,2%
Totale complessivo	100,0%

Analisi per Regione effettuata su un campione rappresentativo di schede definizioni


ANALISI GEOGRAFICA DELLE ISCRIZIONI
[21 MARZO 2011 - 31 MARZO 2012]

Proponenti assistiti da avvocato



ASSISTENZA LEGALE
[21 MARZO 2011 - 31 MARZO 2012]


Aderenti comparsi e assistiti da avvocato




Valore medio della lite = € 118.299

ANALISI PER VALORE
[21 MARZO 2011 - 31 MARZO 2012]

**Classe di valore della lite in €
(aderente comparso)**



ANALISI DELL'ESITO PER CLASSE DI VALORE DELLA LITE
[21 MARZO 2011 - 31 MARZO 2012]



DURATA DELLA PROCEDURA E CONFRONTO
CON LA GIUSTIZIA ORDINARIA

[21 MARZO 2011 - 31 MARZO 2012]

(*) Dato del 2010

REALIZZAZIONE E COORDINATORE DEL PROGETTO

DOTT.SSA FRANCESCA DEIAS

RESPONSABILE:

SECONDO MALAGUTI

Presidente Confconsumatori Emilia Romagna

INSERTO A
CURA DI
CONFCONSUMATORI
DELL'EMILIA
ROMAGNA